

Sub-Emendamento al disegno di legge n. 938
'Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012'.

ARTICOLO UNICO
*Interventi urgenti per la riduzione e la razionalizzazione
della spesa pubblica della Regione*

SOSTITUTIVO DEI COMMI DAL 7 AL 18 bis

1. Al fine conseguire l'aggiustamento strutturale economico-finanziario nell'ambito della cooperazione rafforzata avviata tra Stato e Regione sono individuate le seguenti iniziative preordinate alla razionalizzazione, al contenimento dei costi ed alla revisione della spesa dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica da adottare tempestivamente in attuazione della presente legge.
2. Gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale della Amministrazione Regionale e degli enti di cui al comma 1; sono ridotti apportando una riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale da realizzare mediante piani di accompagnamento alla pensione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed ad invarianza dei saldi di finanza pubblica regionale. Le dotazioni organiche di entrambi i comparti dovranno essere ridotte progressivamente nel biennio 2013/2014, in coerenza con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dall' art. 2 comma 1 D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'amministrazione regionale, in armonia con la legislazione vigente e le analoghe misure che saranno adottate dalle amministrazioni statali di cui all'art. 1 comma 2 D. Lg.s 165/2001, potrà disporre l'adozione di misure di incentivazione ed accompagnamento alla pensione per i dipendenti aventi i requisiti, nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dal D.L. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Alle riduzioni di cui al comma precedente si provvede, per l'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi, entro il 30 settembre 2012 e comunque non oltre il termine perentorio relativo all'approvazione della legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2013, su proposta dell'Assessore Regionale per le autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dal D.L. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
5. Le riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui ai precedenti commi non possono, a decorrere dalle predette date, procedere ad assunzioni

di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

7. Entro i termini di cui al comma 4 il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana adotta i regolamenti di organizzazione, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra dipartimenti, agenzie ed enti, per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi consulenziali disciplinati con legge regionale ed alla riduzione della percentuale degli incarichi esterni di livello dirigenziale entro i limiti stabiliti dall'ordinamento statale.

g) alla rideterminazione e diminuzione dei permessi e delle aspettative sindacali tenendo conto dei parametri medi determinati a livello nazionale e delle specificità organizzative della Regione Siciliana.

h) al contenimento e riduzione della dinamica retributiva relativa al salario accessorio in relazione ai processi organizzativi di cui al precedente comma 2.

La complessiva riorganizzazione volta a conseguire contenimenti e razionalizzazioni di spesa deve essere regolata nel rispetto del

a) principio di completezza;

b) principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

c) principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;

d) principio di omogeneità;

e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.